



*Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

Considerato che, con d.l. 23 luglio 2021, n. 105, è stata disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

Considerato, inoltre, che, dal primo agosto 2021, è cessato lo speciale regime processuale "da remoto", introdotto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente prorogato, da ultimo fino al 31 luglio 2021, con il d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76: pertanto, dalla stessa data hanno ripreso piena ed esclusiva efficacia cogente le previsioni di cui al codice del processo amministrativo, e, così, quelle che regolano le udienze, pubbliche e camerale, la discussione in presenza dei difensori, la partecipazione del pubblico, e la deliberazione in presenza dei magistrati in camera di consiglio;

Letto il «Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza», stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato e vari Organismi rappresentativi degli Avvocati del libero Foro;

Ricordato che il Plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta pubblica svoltasi il 28 febbraio 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha invitato i titolari degli uffici giudiziari, compresi quelli delle Sezioni staccate, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ad adottare le misure precauzionali necessarie a tutela della salute pubblica;

Sentito il Presidente della seconda Sezione interna;

DECRETA

1. All'interno dell'edificio che ospita la Sezione, compresa l'aula d'udienza, e anche nel cortile esterno se quest'ultimo debba essere occasionalmente utilizzato come temporaneo luogo d'attesa, tutti hanno l'obbligo di utilizzare una mascherina

chirurgica o FFP2, che dovrà essere indossata a copertura di naso e bocca e mantenuta per tutto il periodo di permanenza nel Tribunale.

2. Prima dell'accesso nei locali interni della Sede, sarà rilevata la temperatura corporea e, se superiore ai 37,5°, l'accesso stesso non sarà consentito: qualora ciò riguardi un difensore, ne sarà data immediata notizia al presidente del collegio affinché questi assuma i provvedimenti più appropriati in relazione al giudizio interessato.
3. Una volta entrati all'interno dell'edificio, gli utenti dovranno utilizzare prodotti per l'igiene delle mani, messi a loro disposizione, che andranno impiegati nuovamente prima d'entrare nell'aula d'udienza: in questa, come negli altri ambienti interni, verrà favorito il ricambio d'aria e si procederà all'adeguata pulizia delle superfici di lavoro e alla disinfezione degli arredi.
4. All'interno dell'edificio saranno resi disponibili per l'attesa spazi tali da evitare concentrazioni di persone durante lo svolgimento dell'udienza e che, comunque, garantiscano un distanziamento minimo costante di almeno un metro e mezzo; ove, occasionalmente, ciò non fosse realizzabile, gli utenti attenderanno nel cortile interno che tale condizione sia ripristinata.
5. I giudici, i difensori, e il segretario d'udienza, sono esentati dall'uso della toga, ma dovranno costantemente indossare un abbigliamento adeguato alla funzione.
6. Il pubblico sarà ammesso alle udienze pubbliche nella misura di non oltre 10 persone contemporaneamente, previa registrazione delle generalità mediante documento d'identità, che verranno conservate per un periodo di 30 giorni e quindi distrutte; il presidente del Collegio, durante l'udienza, conserva comunque il potere di limitare ulteriormente o escludere del tutto l'accesso del pubblico all'aula.
7. È consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. È rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

8. Fino a diversa disposizione, dalla data di pubblicazione del presente decreto l'udienza non avrà inizio prima delle ore 9.30 e non si svolgeranno chiamate preliminari collettive dei ricorsi: l'ora effettiva d'udienza verrà indicata nei relativi ruoli.
9. Ciascuno dei difensori delle parti costituite potrà autonomamente comunicare alla Segreteria della Sezione competente la rinuncia alla discussione orale e la richiesta del passaggio in decisione della causa. Le parti che intendano avvalersi di tale facoltà potranno depositare tale dichiarazione fino alle ore 12:00 di due giorni prima dell'udienza, nel corso della quale verrà poi dato atto a verbale della dichiarazione stessa. In ogni caso, la dichiarazione resa nella fase cautelare non preclude al Collegio di definire immediatamente la controversia con sentenza in forma semplificata, quando ne sussistano i presupposti di legge.
10. I ricorsi inclusi nel ruolo dell'udienza **camerale** saranno chiamati separatamente nell'aula d'udienza secondo l'ordine di ruolo, nel numero di **cinque** ogni trenta minuti, a partire dall'ora stabilita per il primo; se l'esame di tali ricorsi sarà stato completato prima della scadenza di tale intervallo, si procederà oltre nelle chiamate, secondo il ruolo, garantendo comunque alle parti, al momento non presenti, una seconda chiamata nell'orario inizialmente assegnato. Ove la discussione di singoli ricorsi richieda un intervallo incompatibile con l'ordine descritto, questi potranno essere richiamati una volta esaurite le chiamate ordinarie.
11. I ricorsi inclusi nel ruolo dell'udienza **pubblica** saranno chiamati separatamente nell'aula d'udienza secondo l'ordine di ruolo, nel numero di **otto** ogni trenta minuti, a partire dall'ora stabilita per il primo; se l'esame di tali ricorsi sarà stato completato prima della scadenza di tale intervallo, si procederà oltre nelle chiamate, secondo il ruolo, garantendo comunque alle parti, al momento non presenti, una seconda chiamata nell'orario inizialmente assegnato. Ove la discussione di singoli ricorsi richieda un intervallo incompatibile con l'ordine descritto, questi potranno essere richiamati una volta esaurite le chiamate ordinarie.
12. Al termine di ciascuna discussione, i soggetti ammessi in aula raggiungeranno l'uscita dal Tribunale secondo i percorsi segnalati: è vietato sostare in prossimità delle uscite.
13. Il Segretario generale del T.A.R. Brescia adotterà le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.

Il presente provvedimento manterrà efficacia sino alla sua revoca o modifica; a partire alla sua pubblicazione cessa l'efficacia di ogni diversa decretazione, che regoli la stessa materia; esso è immediatamente trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- - al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- - ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- - al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
- - al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- - al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa
- - all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- - ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia, con preghiera di diffusione presso gli iscritti;
- - alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale, con preghiera di diffusione presso gli associati;
- e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, data della firma digitale

IL PRESIDENTE

Cons. Angelo Gabbricci